

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE KAROL WOJTYLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIALE SCALA
GRECA 371

Numero REA: SR - 128391

Codice fiscale: 01510780891

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

duto a versare l'importo delle quote sottoscritte nella cassa sociale.

- 5) L'amministrazione della società è ora affidata, a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni, ad un Amministratore Unico nella persona di BACCIANELLA MASSIMILIANO, il quale dichiara di accettare la carica ad esso conferita e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

- 6) L'Amministratore Unico, come sopra nominato, viene dai componententi espressamente autorizzato a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese e nell'Albo delle Società Cooperative, nonchè ad introdurre da solo nel presente atto e nell'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che dovessero venire eventualmente richieste dalle competenti autorità.

- 7) Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 dicembre 2005.

- 8) Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità si dichiarano a carico della costituita società. Dichiarano i componententi che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di euro 2.000,00 (duemila virgola zerozero).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, unitamente all'allegato, ai componententi, i quali lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, a mia cura ed in parte a mano da me notaio su un foglio di cui occupa pagine quattro sin qui.

Firmato: BACCIANELLA MASSIMILIANO, GRANDE ALESSIA, PISANO DORIANA, NOTAIO FILIPPO IMME'.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Siracusa una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata

"COOPERATIVA SOCIALE KAROL WOJTYLA"

La Cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ART. 2) La Cooperativa ha durata sino al giorno 31 dicembre 2030, ma potrà essere prorogata con delibera assembleare.

OGGETTO SOCIALE

ART. 3) La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa, che intende svolgere la propria attività sia avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei soci lavora-

tori che anche con terzi, nel rispetto del principio di parità di trattamento, ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci stessi, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

- a) servizi sociali, servizi di assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, servizi di pulizia, aiuto domestico, assistenza medica ed infermieristica, servizi di trasporto di persone per conto proprio o per conto terzi, gestione mense e lavanderie, laboratori-artigianali, centri diurni, case albergo, case protette, comunità alloggio, trasporti, gite e viaggi, soggiorni marini, montani e termali, centri di riabilitazione fisica e fisioterapica, riabilitazione del linguaggio e logoterapia, servizi ambulatoriali, consultori, asili nido, scuole materne ed elementari, medie, attività di alfabetizzazione, censimenti, servizi sociali di case-work, studi e ricerche, corsi per l'educazione e la prevenzione degli handicaps, corsi per familiari e genitori, recupero scolastico, gestione parchi-gioco, animazione, servizio baby-sitter, attività culturali e ricreative, attività sportive, centri socio culturali per i giovani e i minori, assistenza medico-scolastica, laboratorio analisi cliniche, servizi medico festivi e notturni, consultori, centri di accoglienza e ricovero per richiedenti asilo, rifugiati politici ed immigrati in genere;
- b) fornitura dei suddetti servizi mediante personale idoneo e specializzato per la migliore e più qualificata gestione dell'assistenza e garanzia per gli utenti;
- c) acquisizione, acquisto ed affitto di aree, terreni, fabbricati e immobili per la costruzione di impianti, centri polivalenti, strutture in genere per la gestione e l'erogazione dei servizi socio-sanitari;
- d) organizzazione e gestione di programmi di turismo sociale per gli anziani, l'infanzia, gli handicappati;
- e) istituzione e gestione di corsi di formazione e di riqualificazione professionale sia del personale operante nel settore sia del personale di volontariato che dei lavoratori in cerca di prima occupazione.

Tutti i servizi e le attività suddette la Cooperativa si propone di realizzarli privilegiando la stretta collaborazione con tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche tenute a fornire l'assistenza sociale, avvalendosi di tutta la legislazione vigente e futura anche stipulando con la Comunità Europea, lo Stato, la Regione, gli Enti locali, le U.S.L. apposite convenzioni per la realizzazione e la gestione di strutture e l'erogazione dei servizi sociali. L'attività della cooperativa si pone comunque come contributo certamente non sostitutivo dello intervento dello Stato e degli Enti locali, bensì come strumento integrativo dell'intervento pubblico, idoneamente attrezzato e specializzato, in uomini e mezzi, per completare, integrare, dare concreta attuazione alla programmazione pubblica.

La Cooperativa può, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché, sempre per il raggiungimento dei suoi scopi, può:

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei soci;
- accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti e future;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio fra i soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti limitata agli stessi soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti;
- aderire ad Enti e/o organismi economici o consortili finalizzati a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, nonché a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.2545 septies c.c.;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale.

SOCI

ART. 4) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono, altresì, essere ammessi come soci anche soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, purché il loro numero non superi la metà del numero complessivo di tutti i soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ART.5) Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente e le competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente l'Organo Amministrativo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni di legge sulla società per azioni, l'Organo Amministrativo deve convocare l'assemblea per la modifica dello statuto.

ART.6) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino le rispettive quote sociali.

ART.7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

ART.8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dall'Organo Amministrativo il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art.31 del presente statuto oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

ART.9) Nel caso di morte di un socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART.10) Il socio receduto od escluso o gli eredi del socio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale effettivamente versato ovvero, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio, nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione non comprende il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Le quote sociali, per le quali non dovesse essere richiesto il rimborso, verranno devolute al fondo di riserva legale.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.11) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ne' superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal fondo di riserva legale formato con gli utili annuali di cui al successivo art.15, con il valore delle quote sociali eventualmente non rimborsate e con i dividendi non riscossi entro cinque anni;
- c) dal fondo formato con l'eventuale sopraprezzo versato dai soci ai sensi del precedente art.6;
- d) da ogni altro fondo di riserva straordinaria costituito dall'assemblea e/o prescritto dalla legge.

ART.12) La quota sociale sottoscritta e l'eventuale sopraprezzo possono essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritti durante l'esistenza della società.

ART.13) Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

ART.14) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio in conformità delle norme di legge e presentarlo per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dall'art.2364, comma secondo, del codice civile.

ART. 15) L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dall'apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati a ciascuno socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

L'assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- a) al fondo di riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a remunerare il capitale sociale nella misura da stabi-

lirsi dall'assemblea, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

- d) alla rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

- e) ai fondi di riserva straordinaria nella misura da stabilirsi dall'assemblea;

- f) a fini mutualistici per la rimanenza.

E' espressamente vietato:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa;

- offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori strumenti finanziari.

ASSEMBLEA

ART. 16) La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'Organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, con lettera raccomandata A.R. spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel loro domicilio ovvero con altri mezzi, sempre nel termine suddetto, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare, nonché la prova dell'effettiva ricezione della convocazione da parte dei soci. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. In mancanza di tale indicazione si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 17) Possono partecipare all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, soltanto da altro socio non amministratore o sindaco della società. Ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 18) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in difetto, da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un Segretario, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Nei casi di legge, ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio all'uopo designato dallo stesso Organo Amministrativo.

ART. 19) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-

cizio sociale e comunque entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dello stesso esercizio, nei casi previsti dall'art.2364, comma secondo, del codice civile.

ART. 20) Le deliberazioni dell'assemblea si prendono con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 21) La Cooperativa può essere amministrata o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico.

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica, a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca ovvero per quel periodo di tempo che l'assemblea dei soci determinerà di volta in volta.

La maggioranza del Consiglio di Amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

ART. 22) Qualora esista il Consiglio di Amministrazione, questi elegge nel proprio seno il Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede sociale che altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 23) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutte le operazioni che ritenga opportune per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle riservate dalla legge alla competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'art.3 del presente statuto, contrarre mutui o finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri da responsabili-

tà, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso ogni ufficio pubblico e privato, presso la Banca d'Italia, presso le Banche e in particolare richiesta di apertura di conti correnti bancari semplici o con facoltà di scoperto e di altri conti separati o speciali, riscossione di somme, ritiro valori e titoli, pagamenti, depositi di somme, aperture di credito attive e passive, emissione di assegni e disposizioni bancarie a valere sui fondi sociali, girata di effetti cambiari per l'incasso e per lo sconto.

Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di nominare direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

ART. 24) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo le proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le modalità d'esercizio delle deleghe e le eventuali retribuzioni.

Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, oltre le materie previste dall'art.2381 c.c. e dall'ultimo comma dell'art.2475 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 25) Ove la Cooperativa sia amministrata da un Amministratore Unico, allo stesso spettano con firma libera tutti i poteri come sopra attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

ART. 26) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione (od a chi ne fa le veci), agli eventuali Amministratori Delegati (nei limiti della delega loro conferita), all'Amministratore Unico spetta con firma libera la rappresentanza legale della Cooperativa verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 27) Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventualmente un compenso determinato dall'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 28) Qualora sia obbligatorio a termini di legge, l'assemblea dei soci procederà alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.29) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della cooperativa, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 30) L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.31) Il funzionamento interno, sia tecnico che amministrativo, della Cooperativa può essere eventualmente disciplinato da un apposito Regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea.

Nello stesso Regolamento possono essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa, nonché i limiti, le modalità ed i criteri da rispettare in sede di ripartizione dei ristorni ai soci.

ART.32) Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dal Codice Civile in materia di società cooperative, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché le leggi speciali sulle cooperative.

Firmato: BACCIANELLA MASSIMILIANO, GRANDE ALESSIA, PISANO DORIANA, NOTAIO FILIPPO IMME'.

Registrato a Siracusa il 27 maggio 2005.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 - comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette aduso Registro Imprese.

Esente dall'Imposta di bollo ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 29.9.1997 n. 601 e della Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 67 del 7 agosto 2002